

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2018, n. 15-7203

Art. 63 L.R. 22/2009 e art. 11, comma 8 bis, D.L. n. 35/2013 convenzione per assistenza e tutela legale Agenzia Piemonte Lavoro a titolo gratuito. Rinnovo.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista la L.R. n. 22/2009 che all'art. 63 prevede che, ai fini precisi del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolga attività di rappresentanza in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche a favore degli Enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali;

visto l'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli Enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime";

considerato che la precitata norma regionale subordina tale attività all'approvazione di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari;

vista la D.G.R. n. 11-3634 del 18.7.2016 che su richiesta di Agenzia Piemonte Lavoro ha autorizzato l'Avvocatura regionale a svolgere attività in favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro sulla base dello schema tipo di convenzione di cui alla D.G.R. n. 14-615 del 24.11.14 e visto l'art. 4 della convenzione che, in sede di prima applicazione, fissa una durata biennale con verifica entro 3 mesi dalla scadenza al fine di determinarne il rinnovo espresso;

visto che la convenzione è stata firmata in luglio 2016;

ritenuto opportuno procedere al rinnovo della convenzione secondo lo schema suindicato, con durata illimitata, salvo rescissione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, il rinnovo della convenzione secondo lo schema indicato in premessa al fine di implementare l'attività dell'Avvocatura regionale in favore di Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013;

-di demandare al Direttore della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura la firma della convenzione rinnovata con Agenzia Piemonte Lavoro, avente durata illimitata, salvo rescissione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)